



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 01 del 20-1-2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta Firulli Raffaele con sede in Conversano alla Via N. Lenti, n. 16.

L'anno 2010 addì Venù del mese di Genaru in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Leone Cosimo - OO.SS.	x	
Merchich Giovanni - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	x	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

Stampa illeggibile



LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. 37/2008
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 26.2.2009 il Sig. Firulli Raffaele con sede in Conversano alla Via Lenti n. 16, iscritto all'Albo imprese Artigiane al n. 495655, esercente attività di impiantista, abilitato per le lett. A per l'attività di termoidraulico, C, D, E, art. 1 D.M. 37/2008, presentava alla C.P.A. di Bari, comunicazione di modificazione, consistente nell'inizio dell'attività di impianti elettrici con la seguente eliminazione della limitazione imposta, relativa alla lett. A, art. 1 D.M. 37/2008;

- in data 16.4.2009, la CPA di Bari deliberava di respingere la comunicazione di modifica con la seguente motivazione: "emerge dalla esperienza professionale che ha svolto prevalentemente l'attività di termo impiantista, oltre ad essere difficilmente conciliabile con quella primaria";

- la decisione veniva comunicata all'interessato con nota raccomandata n. 198 del 13.5.2009, accusata in ricezione in data 15.5.2009;

- in data 10.7.2009 il Sig. Firulli proponeva, per mezzo dello studio legale Vito Cerri in Conversano, ricorso a questa Commissione eccependo in via preliminare la decadenza della decisione assunta dalla C.P.A. per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 7 della L. 443/85, ed in subordine alla revisione del deliberato della CPA, in quanto allo stesso Sig. Firulli, fin dal 2001, veniva riconosciuta dall'Ente Camerale la qualifica di responsabile tecnico, per le lett. A-B-C-D-E-F art.1 L. 46/90, della Tecnica Impianti Società Cooperativa di cui era socio lavoratore;

Ritenuto che:

- dalla visura effettuata sulla Tecnica Impianti Società Cooperativa in liquidazione, risulta che in data 20.12 2001 la C.P.A. di Bari deliberava il riconoscimento dei requisiti di cui alla L. 46/90 per la lett. A senza limitazioni, al Sig. Firulli Raffaele;

- in atti è esistente documentazione relativa ai lavori di cui alla lett. A, eseguiti dalla Cooperativa di cui sopra;

- dall'11.6.2001 sino al 6.2.2006, il Sig. Firulli ha prestato la propria opera lavorativa in qualità di responsabile tecnico senza alcuna limitazione, presso la Cooperativa Tecnica Impianti;

- non si comprende come la C.P.A. di Bari disconosca, con il respingimento della modificazione consistente nella eliminazione della limitazione alla lettera A, quanto già accertato e deliberato nel 2001;

- La L.R. n. 6/2005 all'art. 16, comma 5 prevede: "La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda";

- La C.P.A. comunicava la decisione oltre i termini di legge;

- Confermata la relazione istruttoria;





P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dal Sig. Firulli Raffaele con sede in Conversano alla Via N. Lenti, n. 16, rappresentato dell'Avv. Vito Cerri con sede in Conversano alla P.zza della Repubblica, n. 16.

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.



Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)